



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 2443/2015

Roma, addì 1 SET. 2015

Risposta a nota del  
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**1286/2015**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

**DISPOSIZIONI ATTUAZIONE  
LEGGE 85/2009 - ISTITUZIONE  
BANCA DATI NAZIONALE DNA E  
LABORATORIO CENTRALE BANCA  
DATI NAZIONALE DNA, ART. 16  
LEGGE N. 85 DEL 2009**

Allegati N.

Segretario Generale

**MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

2473/2015 1 SET. 2015  
Numero / / e data / /



REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2015

**NUMERO AFFARE 01286/2015**

**OGGETTO:**

Ministero dell'interno ufficio affari legislativi.

Schema di d.P.R. contenente il regolamento recante "Disposizioni di attuazione della l. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009;

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 46-6/A200900001201/V del 20 luglio 2015, pervenuta in Segreteria il 28 successivo, con la quale il Ministero dell'Interno (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Premesso:

L'art. 16, co. 1, l. 30 giugno 2009, n. 85, recita:

“Con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

- a) Il funzionamento e l’organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) Le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) Le attribuzioni dei responsabili della Banca dati nazionale del DNA e del responsabile del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) Le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 15 al CNBBSV;
- e) Le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13;
- f) I criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare

la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto”.

Con la citata legge 30 giugno 2009, n. 85, infatti, l'Italia ha provveduto alla ratifica del Trattato di Prun, che rappresenta un completamento degli accordi di Schengen ed è diretto, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta dei fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, disciplinando l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, e quelle sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. Tale Trattato ha costituito il presupposto per l'adozione da parte del Consiglio dell'UE delle decisioni n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI.

La citata legge n. 85 del 2009, nel ratificare il Trattato, ha previsto all'art. 5, l'istituzione di una Banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e di un Laboratorio centrale, presso il Ministero della giustizia, con finalità di identificazione degli autori dei reati.

All'attuazione del predetto art. 16 della l. n. 85 del 2009 provvede il regolamento oggi sottoposto all'esame della Sezione.

Quanto al suo contenuto, esso si articola in:

- a) un Capo primo dedicato alle disposizioni generali;
- b) un Capo secondo, nel quale sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché le modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati. Tale Capo è diviso in quattro Sezioni, di cui la prima è dedicata all'organizzazione e funzionamento della Banca dati ed alle misure di sicurezza; la seconda alle

modalità di acquisizione dei campioni biologici, da un lato, e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, dall'altro; la terza alle modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella Banca dati e nel Laboratorio centrale e la quarta alle modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale;

c) un Capo terzo contenente disposizioni per la consultazione automatizzata della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera. Tale Capo si compone, a sua volta, di due Sezioni, che riguardano, la prima, lo scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera, e la seconda, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

d) un Capo quarto, il cui titolo è: "Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA". Tale Capo reca due Sezioni: la prima riguardante tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici e la seconda riguardante tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;

e) un Capo quinto, che disciplina le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del Laboratorio centrale e le competenze tecnico-professionali del personale addetto;

f) un Capo sesto in cui sono regolati modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, la Biotecnologia e la Scienza della vita (CNBBSV);

g) un Capo settimo dedicato alla cancellazione dei dati ed alla distruzione dei relativi campioni biologici;

h) un Capo ottavo recante le disposizioni finali.

Venendo, poi, allo specifico dei singoli articoli, l'art. 1 indica analiticamente l'oggetto del regolamento in esame specificando che il quadro generale di

riferimento della disciplina in esso contenuta è da individuare nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mentre l'art. 2 reca la definizione dei vari termini usati nelle proposizioni che compongono il regolamento, definizioni delle quali alcune sono già contenute nell'art. 6 l. 30 giugno 2009, n. 85.

L'art. 3 colloca la Banca dati nazionale del DNA nell'ambito del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, prevedendone l'autonomia rispetto agli altri sistemi informatici gestiti dal Centro elaborazione dati del ministero e l'organizzazione del software su due livelli, quello ai fini investigativi in ambito nazionale e quello per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. Gli ultimi tre commi sono dedicati alla disciplina degli accessi alla Banca dati ed alle operazioni di trattamento dei dati e danno attuazione all'art. 12 della l. n. 85 del 2009.

A sua volta l'art. 4 colloca il Laboratorio centrale nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia e stabilisce che esso deve assicurare la tracciabilità del "campione biologico" e delle varie operazioni compiute, utilizzando un LIMS (cioè un sistema informatico idoneo a gestire i dati ed il flusso di lavoro di un laboratorio). Il medesimo articolo detta una disciplina degli accessi ai locali e agli archivi del laboratorio centrale ed al sistema LIMS.

L'art. 5 disciplina le modalità di acquisizione dei "campioni biologici" (che in linea di principio si distinguono dai "reperiti biologici"), i soggetti dai quali essi possono essere prelevati, le attività da svolgere successivamente al prelievo (in particolare i rapporti con il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali).

Le corrispondenti disposizioni per quel che riguarda i "reperiti biologici" sono dettate dall'art. 6, che si occupa delle procedure da seguire nel caso in cui il reperto biologico venga acquisito nel corso di procedimenti penali,

nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri o resti cadaverici. Da notare che per i reperti biologici non si fa più riferimento al Laboratorio centrale, bensì ai laboratori delle Forze di Polizia e degli istituti di alta specializzazione. L'art. 7, invece, disciplina l'alimentazione della Banca dati e la decodifica del codice prelievo e del codice reperto biologico. L'art. 8, a sua volta, prevede quale sia il personale, cui è consentito il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale.

L'art. 9 prevede che il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di Polizia e la Banca dati, ha la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA, essendo, a livello nazionale, la consultazione effettuabile solo caso per caso. L'esito del raffronto è comunicato per via automatizzata, ai laboratori delle Forze di Polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati. La norma, infine, specifica quali informazioni devono essere contenute nelle richieste di consultazione e nelle risposte automatizzate effettuate tramite il portale della Banca dati.

L'art. 10 disciplina i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e le norme di concordanza. In particolare, i profili del DNA (purchè validati a norma ISO/IEC 17025) sono trasmessi alla Banca dati, per la raccolta ed i raffronti, tramite il portale della Banca dati. I profili del DNA sono inseriti al primo livello della Banca dati, di cui all'art. 3, a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello. Il comma 2 precisa che il CNBBSV può richiedere alla Banca dati idonea documentazione riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validità del certificato trasmessi alla medesima Banca dati dai laboratori. La norma disciplina la trasmissione al secondo livello della Banca dati dei

profili del DNA costituiti da una commistione di più profili del DNA. Viene, inoltre, specificata la modalità di raffronto tra due profili di DNA nella Banca dati, che viene effettuato in base ai loci, per i quali in entrambi i profili è disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra i due profili del DNA, deve sussistere una concordanza di almeno dieci loci (comma 6). I commi 7, 8 e 9 individuano i diversi livelli di concordanza (concordanza totale e quasi concordanza) che costituiscono l'esito delle operazioni di raffronto dei profili del DNA.

L'art. 11 individua il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Gli artt. 12 e 13 disciplinano la consultazione della Banca dati dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero e la trasmissione dei profili del DNA dall'Italia verso l'estero e viceversa.

L'art. 14 regola l'ambito di applicazione degli artt. 15, 16, 17 e 18. Di questi ultimi, l'art. 15 garantisce che i fini per i quali si procede al trattamento dei dati, non siano diversi da quelli previsti nello stesso articolo, mentre l'art. 16, per un verso, prevede che il punto di contatto dell'altro Stato sia informato del fatto che l'interessato abbia fatto istanza per esercitare i diritti di cui all'art. 10, co. 3, 4 e 5, l. 1° aprile 1981, n. 121, e per altro verso, regola l'ipotesi di inesattezza dei dati forniti e ricavati, nonché la possibilità di blocco della cancellazione dei dati (la disposizione parla di blocco dei dati). A sua volta l'art. 17 prevede la registrazione delle operazioni effettuate per le consultazioni automatizzate della Banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera ed individua il personale, che può effettuare la consultazione automatizzata. L'art. 18, poi, attribuisce il

controllo sulla trasmissione e ricezione di dati personali per finalità di cooperazione transfrontaliera al Garante per la protezione dei dati personale, anche su segnalazione dell'interessato, e prevede che le autorità responsabili delle registrazioni effettuino controlli per verificare la legittimità delle operazioni.

Gli articoli dal 19 al 23 recano una serie di norme tecniche relative agli strumenti da utilizzare, alla preparazione del campione, alle modalità con le quali pervenire alla quantificazione del DNA, all'amplificazione del DNA ed alla lettura ed interpretazione del profilo del DNA.

L'art. 24 prevede i tempi di conservazione dei "campioni biologici" imponendo la distruzione del DNA da essi estratto dopo la sua completa tipizzazione e la conservazione delle parti di campione, nonché del secondo campione per otto anni, mentre l'art. 25 disciplina i tempi di conservazione dei profili di DNA specificando che il tempo ordinario è di 30 anni e prevedendo talune specifiche fattispecie in cui il tempo è aumentato a 40 anni.

Gli artt. 26 e 27 individuano il responsabile ed il titolare del trattamento della Banca dati e quelli del Laboratorio centrale, disciplinandone altresì attribuzioni e funzioni.

In attuazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 16 della l. n. 85 del 2009 e per le finalità di cui al co. 2 dell'art. 15 della medesima legge, l'art. 28 elenca le attività che il Comitato nazionale per la Biosicurezza, la Biotecnologia e la Scienza della vita (CNBBSV) deve svolgere per garantire il corretto funzionamento dei vari laboratori.

Gli artt. 29, 30, 31 e 32 danno attuazione all'art. 13 della l. n. 85 del 2009. Il primo di questi articoli rinvia ad un d.m. dei Ministri dell'Interno e della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina della cancellazione dei profili del DNA e della distruzione dei

campioni biologici nei casi previsti dal co. 1 dell'art. 13 suddetto. Mentre la distruzione dei reperti biologici, derivante da quanto dispone il co. 2 del suddetto art. 13, viene regolata dall'art. 30. All'ipotesi di operazioni di prelievo compiute in violazione delle disposizioni, di cui all'art. 9 l. n. 85 del 2009, provvede l'art. 31, mentre il decorso dei termini previsti dall'art. 25 del presente regolamento comporta la cancellazione del profilo del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici ai sensi dell'art. 32.

L'art. 33 detta disposizioni a tutela dei diritti dei singoli interessati.

L'art. 34 e l'art. 36 recano prescrizioni atte ad assicurare che il provvedimento non comporti incrementi negli organici del Ministero dell'Interno o nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. L'art. 35 detta le norme necessarie per il trattamento dei profili del DNA ricavati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Considerato:

Si deve notare in via preliminare che non risulta ancora pienamente osservata la disposizione del co. 1 dell'art. 16 l. n. 85 del 2009, citata nella premessa, nella parte in cui delinea il procedimento di approvazione dello schema di regolamento in esame. Infatti i Ministri della Giustizia, dell'Interno, "del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali" devono essere coproponenti del provvedimento in esame, mentre il Ministro dell'Economia e delle Finanze, della Difesa e delle Politiche agricole alimentari e forestali costituiscono autorità concertanti.

Dalla documentazione trasmessa risulta, invece, che il Ministero degli Esteri ha espresso il proprio non necessario "concerto" con una lettera firmata dal solo Capo dell'Ufficio legislativo, che per parte sua non fa riferimento ad una precedente disposizione dell'autorità politica; il Ministero della Difesa ha espresso un mero "assenso" con la firma del solo Capo dell'Ufficio legislativo, senza riferimenti ad ordini dell'autorità

politica ed il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali si è limitato ad esprimere attraverso il Capo dell'Ufficio legislativo, che agisce d'ordine del Ministro, un semplice "nulla osta" al prosieguo dell'iter del provvedimento. Infine, la bollinatura del provvedimento da parte del Ragioniere generale dello Stato ( che costituisce atto di discrezionalità tecnica) non può considerarsi idonea a sostituire il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concerto che allo stato appare non sussistere agli atti.

Al riguardo la Sezione ha costantemente affermato che il "concerto" esprime un'adesione sul piano politico del Ministro concertante al contenuto del provvedimento, sicchè esso deve essere espresso attraverso una formula adesiva esplicita e specifica e sempre con riferimento alla volontà dell'autorità politica. Sarà pertanto necessario che le comunicazioni dei Ministri concertanti siano adeguatamente corrette prima dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame da parte del Consiglio dei Ministri; e ciò al fine di evitare una possibile impugnazione del provvedimento normativo per vizio di forma.

Quanto poi al fatto che alcuni Ministri, che la legge prevede siano proponenti, si siano limitati ad esprimere ora il "concerto" (così il Ministro del Lavoro e quello della Salute) con lettere firmate dal Capo dell'Ufficio legislativo o dal Capo di Gabinetto (in quest'ultimo caso, peraltro, d'ordine del Ministro), ora l'assenso per quanto di competenza (così il Ministro della Giustizia) con lettera firmata d'ordine del Ministro dal Vice Capo dell'Ufficio legislativo, non si può non rilevare come la norma primaria imponga che tali Ministri siano firmatari del provvedimento normativo e della relazione di accompagnamento, dovendone condividere iniziative e contenuti sul piano politico: nel caso di specie, invece, risulta solo che la relazione di accompagnamento è firmata dal Vice Ministro dell'Interno.

Anche per questi vizi procedurali ci si attende che essi vengano sanati prima che il provvedimento in esame venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Del resto dalla documentazione allegata neppure risulta se e quando vi sia stata la c.d. deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne poi il termine di cui all'art. 16 della L. n. 85 del 2009, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione il mancato rispetto di tale termine non determina un vizio impeditivo dell'approvazione definitiva del regolamento in oggetto per due essenziali ragioni: a) in quanto la disposizione legislativa non sembra contenere un termine perentorio; b) in quanto il provvedimento oggi in considerazione è essenziale all'adempimento di obblighi assunti dal nostro Paese nell'ordinamento internazionale ed in quello dell'U.E.

Sul piano generale, (pur prescindendosi dalla estrema tecnicità di alcune disposizioni sulle quali questo Consesso non può evidentemente entrare) non può tuttavia non risultare evidente una certa ambiguità del provvedimento, che si rivela - secondo quanto accennato dalla stessa relazione di accompagnamento (non però dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-normativa) - nel fatto che solo su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali è stato tolto ogni accenno allo scambio dei dati "ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi nell'ordinamento italiano", essendo stata quest'ultima espressione sostituita dall'altra - piuttosto ambigua - "nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 85 del 2009". Senonché l'art. 12, al co. 2, parla di "collaborazione internazionale di polizia" in un contesto del tutto diverso, che è quello dell'adesione al (e della ratifica del) Trattato di Prun (artt. 1 e 2 l. n. 85 del 2009) e dell'attuazione della successiva comunitarizzazione dello stesso con le

Decisioni del Consiglio dell'U.E. n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008. Sicchè la nuova formulazione introdotta in varie disposizioni, come ad es. gli artt. 1, co. 2, 2, co. 1, lett. i), n) e q), 3, co. 4, 12, co. 1, 13, co. 1 e 22, co. 3, finisce per risultare del tutto superflua alla stregua del riferimento alle suddette decisioni del Consiglio dell'U.E. o – se la si voglia intendere come autorizzativa dell'utilizzazione della Banca dati nell'ipotesi di futuri, ulteriori Trattati di collaborazione internazionale nelle indagini di polizia – per essere del tutto insufficiente ed ambigua, talchè sembrerebbe preferibile o tornare alla precedente formulazione, o eliminare del tutto la formulazione stessa.

Come è noto la legge n. 85 del 2009 distingue all'art. 6 nettamente tra “campione biologico” e “reperto biologico”, essendo il primo riferibile sin dal momento del suo prelievo ad una persona determinata, che si trovi nelle condizioni descritte dall'art. 9 della stessa legge. Anche se poi è la medesima legge che sembra riferirsi ad un concetto più ampio di campione biologico, allorchè disciplina, all'art. 13, la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici. A tale ambiguità non si sottrae la bozza di regolamento in esame, che per un verso sembra riferire l'intero Capo IV ai soli “campioni biologici” in senso stretto e per altro verso, all'art. 30 ed all'art. 31, chiama campioni biologici quelli che sono, o possono essere, più propriamente “reperti biologici”. In altri termini, il regolamento in esame, invece di sciogliere un'ambiguità terminologica contenuta nella stessa legge n. 85 del 2009, persevera nel mantenere il doppio significato del termine “campione biologico”, con il rischio di indurre in errore l'interprete e di creare contenziosi, che potrebbero essere evitati con più accorte formule normative (ancorchè a livello primario).

All'art. 1 , co. 2, dopo le parole “alle Decisioni” vanno aggiunte le altre: “del Consiglio dell'Unione europea”

Del resto neppure può essere sottaciuto il fatto che l'art. 2 del provvedimento in esame, se per le lettere g), h), r), s), t), u) e v) del co. 1 e per la lett. a) del co. 2 ripete definizioni contenute nell'art. 6 l. n. 85 del 2009, trascura, per altro verso, alcune definizioni contenute nell'art. 2 della Decisione del Consiglio dell'U.E. n. 2008/616/GAI, discostandosene peraltro per quel che riguarda il "profilo DNA" e per quel che riguarda il c.d. marcatore, che la risoluzione n. 2009/C 296/01 individua in termini diversi. A quest'ultimo proposito occorre che l'Amministrazione fornisca precise assicurazioni, eventualmente nella relazione definitiva al Consiglio dei Ministri e alle Camere, circa l'equivalenza delle formule normative usate nell'art. 2 con quelle seguite in sede europea.

Sempre all'art. 2, lett. e), sembrerebbe opportuno specificare trattarsi della persona, dalla quale è stato prelevato il campione biologico o il reperto biologico; alla lett. p) forse sarebbe più chiaro scrivere: "Viene generato automaticamente dal LIMS del laboratorio, che procede all'esame del reperto biologico, unitamente alle seguenti informazioni...".

A proposito dell'art. 3, co. 8 e 9, (e di altri articoli ove ricorre la parola) si deve rilevare come sia opportuno venga specificato, all'art. 2, che precede, cosa si intende per "log" e "file di log". Inoltre al co. 4, dopo le parole: "alle decisioni" vanno aggiunte le altre: "del Consiglio dell'Unione europea". Infine all'ultimo comma, ad evitare che tra l'entrata in vigore del regolamento e l'adozione del decreto ivi previsto possano determinarsi accessi alle banche dati non regolamentati, sembra opportuno prevedere la contestuale entrata in vigore del decreto stesso e del presente regolamento. Analogamente alla lett. e) del co. 2 dell'art. 4 dovrebbe essere chiarito sul piano tecnico – scientifico cosa si intende per "amplificazione del DNA". Al co. 4 dello stesso articolo sarebbe opportuno che la continuità del funzionamento del LIMS del Laboratorio centrale e di quelli dei laboratori

delle Forze di Polizia venisse assicurata in conformità dell'art. 50 bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che analoghe garanzie venissero chieste per i LIMS degli istituti di alta specializzazione.

All'art. 5, co. 6, lett. e), occorrerebbe chiarire "la ratio" garantista per la quale è richiesta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per effettuare un secondo prelievo del campione biologico, quando a tale autorizzazione non si fa cenno a proposito del primo prelievo.

Per quanto attiene all'art. 6 ed in particolare ai co. 2 e 3, andrebbe chiarito un aspetto poco evidente nella stessa legge n. 85 del 2009: se i campioni biologici dei consanguinei della persona scomparsa debbano subire il trattamento dei "campioni biologici" in senso stretto (trattamento da parte del Laboratorio centrale, con quel che segue) o quello dei reperti biologici (trattamento presso i laboratori delle Forze di Polizia o presso istituti di elevata specializzazione). Inoltre al co. 7, primo periodo, si consiglia la sostituzione delle parole: "non è" con le altre: "non sia" onde evitare un'interpretazione comportante eventuali effetti retroattivi del regolamento e si osserva che "l'inserimento per via telematica.... viene effettuato" e non "effettuata". Al co. 8 dopo le parole: "da laboratori accreditati" inserire le altre: "appartenenti ad istituzioni di elevata specializzazione, di cui all'art. 10, co. 1, della legge".

All'art. 9, co. 2, ci si deve domandare se il concetto "caso per caso" (che ricorre, peraltro, in altre disposizioni del presente regolamento) corrisponda all'analogo concetto usato nella lett. k) dell'art. 2 della Decisione 2008/616/GAI e se non sia opportuno, in caso di risposta affermativa, specificare (o nell'art. 2 o ovunque ricorra) tale corrispondenza.

Al co. 2 dell'art. 10 si fa riferimento ad un certificato, di cui non è chiaro il contenuto e l'autorità che lo deve emettere (probabilmente il sistema di gestione della qualità).

A parte le considerazioni generali già svolte in ordine all'ultima frase dell'art. 12, co. 1, ed alle relative osservazioni del Garante, va rilevato, a proposito di questo articolo, come il titolo debba essere meglio precisato, in quanto, mentre la consultazione dei profili del DNA avviene dall'estero verso l'Italia, il raffronto avviene tra l'estero e l'Italia, invece la trasmissione avviene dall'Italia verso l'estero (analogo rilievo va fatto, sia pure a parti invertite, per quanto riguarda il titolo dell'art. 13). Sempre al co. 1, dopo le parole: "previsto dalle Decisioni" vanno inserite le altre: "del Consiglio dell'Unione europea". Al co. 2, inoltre, va rilevato come i punti di contatto siano "nazionali" e non "nazionale", e come non sia indicato chi e come possa giudicare nell'immediato che siano state adottate dallo Stato estero "misure appropriate... per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi". Al co. 4 va precisato che il Capo 1, ivi richiamato, è quello dell'Allegato alla Decisione n. 2008/616/GAI. Al co. 5 va scritta più correttamente la parte finale, visto che la norma base cui occorre far riferimento è l'art. 5 della Decisione n. 2008/615/GAI, che subordina la trasmissione di altri dati e di altre informazioni al fatto che essa avvenga in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria; si suggerisce di far riferimento a quest'ultima disposizione e di scrivere: "svolge le attività di cui all'art. 13, co. 4, e quelle necessarie per la predisposizione ad accogliere...". Inoltre bisognerebbe aggiungere al precedente co. 4 anche il richiamo all'art. 8, co. 2 (oltre a quello all'art. 7) della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. n. 2008/616/GAI. Analogo rilievo vale per il co. 3 dell'art. 13, ove, peraltro, non si è tenuto conto del rilievo del

Garante per la protezione dei dati personali in ordine all'uso della disgiuntiva "o".

Sempre a proposito dell'art. 13, al co. 1, si suggerisce di aggiungere (analogamente ai commi 3 e 4) dopo la parola: "Decisione" le altre: "del Consiglio dell'Unione europea" e si concorda con il Garante sull'estrema genericità dei rinvii ivi contenuti.

Al co. 3 dell'art. 15 non è chiaro il riferimento alla "legislazione nazionale", visto che esso potrebbe essere interpretato come alla "legislazione nazionale dello Stato membro" o come alla legislazione nazionale italiana. Inoltre si suggerisce allo stesso comma, dopo la parola: "compatibili" di aggiungere le altre: "e connessi".

Non è chiara, inoltre, la disposizione dell'incipit del co. 4 dell'art. 16. Quivi la virgola deve essere sostituita dal punto e si ritiene opportuno scindere il comma in due commi. Inoltre la lett. a) appare mal formulata ed alla lett. b) sembra opportuno inserire una virgola tra la parola "trasmessi" e l'altra "qualora". Al co. 5, poi, la disposizione appare poco perspicua per due ragioni: innanzi tutto occorrerebbe specificare se per "blocco" s'intende quello previsto dall'art. 4, co. 1, lett. o) d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in secondo luogo non vi è previsto un procedimento diretto all'accertamento del legittimo interesse della persona interessata (si noti la poco elegante ed oscura ripetizione della parola "interesse), né adeguate garanzie che consentano a quest'ultima di far valere il proprio "legittimo interesse".

All'art. 17 si suggerisce di cambiare la rubrica dell'articolo con la seguente: "(Registrazione delle operazioni)". Inoltre al primo comma non si comprende come la disposizione possa iniziare con l'espressione: "nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza...", quando le misure contemplate nelle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi richiamate, si configurano come "misure minime".

Nell'art. 19 qualche perplessità suscita l'espressione "comunità scientifica forense", visto che sembra difficile parlare di scienza forense, anche se alla c.d. "scienza forense" fa riferimento la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2009/C 296/01 del 30 novembre 2009.

Per gli articoli dal 19 al 23 compreso la Sezione, in considerazione del loro contenuto esclusivamente tecnico, non può che rimettersi alle competenze tecniche dell'Amministrazione, salvo a sottolineare la necessità che l'Amministrazione assicuri la conformità dell'art. 22 alla risoluzione n. 2009/C 296/01 del Consiglio dell'U.E.

All'art. 22 ci si limita a suggerire d'inserire, al co. 3, dopo le parole: "alle Decisioni" le altre: "del Consiglio dell'Unione europea".

Quanto poi all'art. 24, si nota una lacuna – anche se conseguente alla legge n. 85 del 2009 – in quanto non risulta chiara la sua applicabilità ai c.d. "reperiti biologici", e cioè se anche questi ultimi siano soggetti a distruzione o debbano essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, dovendosi fra l'altro tener conto che essi non sono trattati dal Laboratorio centrale.

L'art. 25 dà attuazione al co. 4 dell'art. 13 l. n. 85 del 2009, mentre con l'art. 26 l'Amministrazione si è uniformata al rilievo del Garante per la protezione dei dati personali, senza, però, indicare attribuzioni e compiti assegnati al titolare del trattamento dei dati, cioè al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno (Dipartimento del quale è parte, peraltro, il Responsabile della Banca dati). A questo proposito va ricordato che l'art. 28 d.lgs. n. 196 del 2003 prevede specifiche competenze del titolare del trattamento dei dati.

L'Amministrazione ha ommesso, fra l'altro, di uniformarsi al suddetto parere non avendo esplicitamente previsto la non delegabilità delle funzioni assegnate al Direttore del servizio informativo interforze della Direzione

centrale della Polizia criminale del Dipartimento di P.S. (presso il quale è collocata la Banca dati) ed al Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA che si colloca all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Direzione generale dei detenuti e del trattamento).

L'incipit del co. 1 dell'art. 28 dovrebbe essere riformulato tenendo conto del fatto che l'art. 15, co. 2, della l. n. 85 del 2009 non elenca finalità, ma disciplina poteri ed attribuzioni e che l'art. 16, co. 1, lett. d), demanda al regolamento in oggetto la disciplina delle modalità e dei termini di esercizio di quei poteri. Occorrerebbe inoltre rendere più facilmente comprensibile la disposizione contenuta nella lett. b); quanto alla lett. c) si segnala il pericolo di trasformare il CNBBSV (a questo proposito si suggerisce di sciogliere l'acronimo citando la denominazione per estenso) da organo, cui il co. 2 dell'art. 15 l. n. 85 del 2009 attribuisce funzioni di verifica e controllo, in organo di accreditamento che, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della Decisione del Consiglio dell'U.E. n. 2009/905/GAI attesta che i laboratori sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025. (A questo proposito si suggerisce di inserire nella stessa lett. b) e nella successiva lett. e) le seguenti parole: "e successive modificazioni"). Inoltre al co. 2 dello stesso articolo non è chiaro quali siano le attività svolte dal collegio ivi previsto: su tutte le attività previste dal co. 1 o solo l'attività di cui alla lett. g), mentre al co. 3 non sembra corretto il rinvio all'art. 5, co. 3, della legge n. 85 del 2009.

Al co. 2 dell'art. 29 sembra necessario che, in fine, l'espressione "ai sensi dell'art. 25, co. 2" sia integrata come segue: "ai sensi dell'art. 25, co. 2 e 3". Sempre all'art. 29, sembra, per un certo profilo, corretto che si parli di cancellazione dei profili del DNA, secondo la terminologia usata dall'art. 13 l. n. 85 del 2009 (anche agli artt. 30, 31 e 32 si dovrebbe seguire la

terminologia usata dalla legge), e che, sotto altro profilo, occorre chiarire come le operazioni indicate al co. 3 siano esclusivamente finalizzate alla cancellazione del profilo del DNA.

L'ultimo periodo dell'art. 33, co. 1, andrebbe reso più chiaro sostituendo la parola "altresi" con l'inciso comprensivo dell'espressione "nei casi in cui i dati siano stati trasmessi...(con quel che segue)..."; inoltre andrebbe esplicitata meglio quale sia l' "indicazione di cui al co. 1", alla quale si riferisce il secondo comma, visto che è l'interessato stesso a chiedere, ai sensi del co. 1, il suo inserimento nella Banca dati.

All'art. 34 ci si domanda perché analoga disposizione non abbia riguardo anche al Laboratorio centrale collocato presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia.

Quanto, poi, all'art. 35, sembra alla Sezione che l'inserimento nella Banca dati dei profili del DNA ricavati da reperti e campioni biologici, prelevati prima dell'entrata in vigore del regolamento in oggetto, debba seguire tutte le prescrizioni dell'art. 10, ove queste ultime siano compatibili con le condizioni di tempo relative all'acquisizione dei reperti e campioni biologici stessi. Inoltre all'ultimo comma, dopo le parole: "i profili conservati dalle Forze di polizia" occorre inserire le altre: "o dalle istituzioni di elevata specializzazione di cui all'art. 10, co. 1 della legge".

La Sezione raccomanda, infine, che si eviti l'uso di termini in lingua straniera ove sussistano espressioni in lingua italiana atte a descrivere lo stesso oggetto o ad esprimere lo stesso concetto ( v. esempi gratia all'art. 22 il termine thermal cycler, che già l'art. 2, co. 2, lett. m), chiama "termociclatore"); all'art. 10 il termine "kit commerciali", che può essere sostituito dall'altro: "specifici apparati tecnici valicati (kit commerciali)"; all'art. 4, co. 4, il termine "back-up" che può essere sostituito dall'altro: "salvataggio e ripristino dati (back-up)"; o al co. 5 dello stesso articolo il

termine "file di log", che può essere sostituito dall'altro: "registro degli accessi e delle operazioni (file di log)".

Infine, sul piano formale, per quanto riguarda il preambolo si suggerisce di unificare il terzo, quarto e quinto "visto".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni e le condizioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Damião Nocilla

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

### PREMESSO

Il Ministero dell'interno ha richiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento recante "disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009".

La predetta legge n. 85 del 2009 reca disposizioni per l'adesione della Repubblica italiana al "Trattato di Prüm" concluso il 27 maggio 2005 fra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Austria, e relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

La legge istituisce presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza la Banca dati nazionale del DNA (di seguito Banca dati) (art. 5, comma 1, l. n. 85/2009) e presso il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA (di seguito Laboratorio centrale) (art. 5, comma 2, l. n. 85/2009).

La Banca dati è istituita "al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti" (art. 5, comma 1, l. n. 85/2009) e provvede alle seguenti attività:

- a) raccolta del profilo del DNA di determinati soggetti, tassativamente indicati all'articolo 9, commi 1 e 2, della stessa legge (soggetti arrestati in flagranza o sottoposti a fermo di indiziato di delitto, dopo la convalida da parte del giudice, sottoposti a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, a detenzione o a una misura alternativa alla detenzione a

seguito di sentenza irrevocabile, o a misura di sicurezza detentiva, per delitti, non colposi, per i quali sia consentito l'arresto facoltativo in flagranza, con esclusione di alcune fattispecie di reato);

- b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
- c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
- d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Il Laboratorio centrale provvede, a sua volta, alle seguenti attività: a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge; b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

La legge n. 85 del 2009 reca poi disposizioni per la disciplina dell'alimentazione della banca dati (art. 10), della metodologia di analisi dei reperti e dei campioni biologici ai fini della tipizzazione dei profili da inserire nella Banca dati (art. 11), sull'accesso ai dati (art. 12), sulla conservazione dei dati e sulla cancellazione degli stessi dalla Banca dati e sulla distruzione dei campioni biologici (art. 13).

Ai sensi dell'articolo 15, il controllo sulla Banca dati è esercitato dal Garante, nei modi previsti dalla legge.

Lo schema è adottato ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 85 del 2009, il quale stabilisce che siano disciplinati con regolamento:

- a) il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati e del Laboratorio centrale, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;
- b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA;
- c) le attribuzioni del responsabile della Banca dati e del responsabile del Laboratorio centrale, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;
- d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;
- e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;
- f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

L'articolo 13, comma 4, della legge, nel disciplinare la conservazione e la cancellazione dei dati, stabilisce che con il medesimo regolamento di cui all'articolo 16, d'intesa con il Garante, debbano essere individuati i tempi per i quali i profili del DNA restano inseriti nella Banca dati, che non possono essere comunque superiori a 40 anni

dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e quelli di conservazione dei campioni biologici, che non possono superare i 20 anni.

## RILEVATO

### 1. L'ambito di applicazione del regolamento.

1.1. Lo schema di regolamento in esame disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca dati e del Laboratorio centrale, nei loro diversi aspetti applicativi (art. 1, comma 1).

1.2. Lo schema disciplina altresì lo scambio di dati sul DNA per le finalità di cui alle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 del Consiglio dell'Unione Europea, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (di seguito, rispettivamente: "Decisione 615" e "Decisione 616"); art. 1, comma 2, dello schema).

Come anticipato sopra, la Banca dati è stata istituita con la legge n. 85 del 2009, recante disposizioni per l'adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm.

Il Trattato non è però entrato in vigore per l'Italia ed è stato successivamente "comunitarizzato" per le parti rilevanti ai fini del potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, con l'adozione delle predette Decisioni 615 e 616. Essendo strumenti basati sull'*Acquis* di Schengen, le Decisioni intendono disciplinare forme e modi attraverso le quali può aver luogo lo scambio di dati ed informazioni ivi menzionati, che sono oltre ai profili del DNA, anche dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli.

Con il presente schema di regolamento si intende, opportunamente, dare attuazione a tali Decisioni, anche se -necessariamente- l'intervento normativo non può che essere limitato allo scambio di dati sul DNA. Ne consegue che le predette Decisioni restano ancora inattuata in relazione alle altre categorie di dati sopra indicate.

1.3. Oltre a ciò, lo schema di regolamento intende disciplinare lo scambio di dati sul DNA "in fini dell'attuazione degli accordi internazionali resi esecutivi" (art. 1, comma 2).

Il successivo articolo 3, comma 4, nel descrivere le finalità del secondo livello della Banca dati, precisa che tale livello è impiegato anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia "in base ad accordi internazionali resi esecutivi" secondo le modalità di cui all'articolo 10 e al capo III. Negli articoli 12 e 13, infine, si prevede che gli scambi informativi fra l'Italia e i diversi Paesi interessati possano effettuarsi anche "in base ad accordi internazionali resi esecutivi" e "secondo i protocolli e i canali di comunicazione codificati a livello internazionale" (art. 12, commi 1 e 2) o "in base ai protocolli e ai canali di comunicazione internazionali" (art. 13, comma 1).

Al riguardo si osserva quanto segue.

Eventuali scambi anche con Paesi terzi non erano disciplinati nel Trattato di Prüm, né lo sono, oggi, nelle Decisioni 615 e 616. Pertanto, non sembra che tali scambi possano essere disciplinati dal presente regolamento, il quale nel Trattato e nelle Decisioni trova, invece, la sua fonte normativa.

Si rileva, quindi, l'opportunità di espungere dallo schema ogni riferimento ad "accordi internazionali resi esecutivi", riservandosi di disciplinare gli scambi informativi previsti da strumenti internazionali bi/multilaterali di cui l'Italia sia parte nelle disposizioni attuative dei suddetti accordi o con altri strumenti normativi.

Analoga valutazione si richiede in ordine ai riferimenti, contenuti negli articoli 12 e 13, a non meglio precisati "protocolli e .. canali di comunicazione codificati a livello internazionale" secondo i quali si consentirebbe la consultazione, rispettivamente, della banca dati DNA nazionale e delle banche dati DNA di Stati Membri dell'Unione europea. Per tale consultazione, infatti, è da escludersi l'utilizzo di modalità diverse da quelle fissate nella Decisione 616 e richiamate negli stessi articoli 12 e 13 (v. anche *infra*: par. 12.1) e, del resto, la genericità e indeterminatezza del riferimento a tali canali e protocolli non consente di valutarne la compatibilità con le garanzie, anche in termini di sicurezza, previste in materia di protezione dei dati personali.

A tal riguardo si rammenta, per quanto possa essere utile ai fini della regolamentazione degli aspetti sopra indicati, che la recentissima legge 3 luglio 2014, n. 99, di ratifica e esecuzione dell'Accordo fra Italia e Stati Uniti d'America sul rafforzamento delle cooperazione nella prevenzione e lotta di forme gravi di criminalità, ha stabilito che, al fine di assicurare la migliore operatività di quell'Accordo, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge, devono essere adottati i decreti di cui agli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), la cui approvazione è stata in più occasioni sollecitata dal Garante.

## **2. Modalità di funzionamento ed organizzazione della Banca dati e del Laboratorio centrale.**

### **2.1. La Banca dati.**

Lo schema di regolamento precisa che la Banca dati è collocata presso il Servizio per il sistema informativo Interforze, nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 3, comma 1).

Premesso che la Banca dati è organizzata secondo criteri di separazione logica e fisica dagli altri sistemi informatici gestiti dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza (c.d. Ced Interforze, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121), essa è predisposta per la raccolta e il raffronto dei "profili del DNA" (sequenze alfa numeriche ricavate dal DNA e caratterizzanti ogni singolo individuo).

Per la gestione dei predetti profili è dotata di un apposito *software* organizzato su due livelli: il primo livello è impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale, mentre il secondo livello è utilizzato anche per le finalità di collaborazione internazionale di polizia in conformità alle decisioni 615 e 616 (art. 3, commi 3 e 4). Al riguardo, lo schema stabilisce che il personale autorizzato alimenta la Banca dati solo con profili ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 (che è lo standard richiesto a livello internazionale; cfr. art. 11, comma 2, l. n. 85/2009; art. 7, par. 4, Decisione 616), inserendo nel primo livello i profili del DNA a partire da un numero di loci pari a sette e, nel secondo livello, quelli che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci (art. 10, comma 4, dello schema).

L'articolo 3 dello schema reca poi importanti disposizioni per la sicurezza del sistema informatico e dei dati registrati nella Banca dati (art. 3, commi 5-9).

La continuità di funzionamento della Banca dati è assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravità e adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per il sistema secondario sono adottate le stesse misure di sicurezza, fisiche e logiche, relative al trattamento dei dati previste per la Banca dati.

Gli accessi alla Banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali, secondo predefiniti profili di autorizzazione, in possesso di credenziali di autenticazione previo superamento di una procedura informatica di autenticazione forte. Per finalità di verifica della liceità dei trattamenti, gli accessi e le operazioni sono registrati in appositi file di log non modificabili che sono conservati per vent'anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, saranno definiti con successivo decreto interministeriale, previo parere dell'Autorità (art. 3, comma 9).

Lo schema di regolamento precisa, poi, che titolare del trattamento dei dati della Banca dati è il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre responsabile della Banca dati e del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per il sistema informativo interiorze della Direzione centrale della polizia criminale, incardinata nel predetto Dipartimento (art. 26).

Il responsabile della Banca dati, anche nella sua qualità di responsabile del trattamento, assicura la funzionalità della Banca dati ai fini della completezza delle informazioni in essa contenute e del loro costante aggiornamento e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza. Si prevede, altresì, che siano diramate istruzioni per il corretto funzionamento della Banca dati ed assicurate verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia che alimentano la banca dati o comunque accedono ad essa.

## 2.2. Il Laboratorio centrale.

Lo schema di regolamento precisa che il Laboratorio centrale è collocato presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (art. 4, comma 1).

Il Laboratorio è dotato di strutture robotizzate in grado di compiere alcune fasi di tipizzazione del DNA (che sono nel loro complesso: accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico; set-up del campione; eventuale fase di estrazione del DNA; eventuale fase di quantificazione; semplificazione del DNA; lettura ed interpretazione del profilo del DNA).

Il Laboratorio centrale si avvale di un sistema informativo (LIMS) che assicura la tracciabilità del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati (art. 4, commi 2 e 3). La continuità del funzionamento del LIMS è assicurata da uno specifico sistema di misure tecnologiche di back-up il cui accesso è riservato ai solo operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.

Gli accessi al sistema LIMS del Laboratorio centrale sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni degli accessi sono conservate per vent'anni, mentre quelle delle operazioni per dieci anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, saranno specificati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 9.

Infine, lo schema stabilisce che gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e sono registrati, secondo le modalità di cui al predetto decreto.

Titolare del trattamento dei dati del Laboratorio centrale è il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, mentre responsabile del Laboratorio centrale e del trattamento dei dati è il Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale.

Il responsabile del Laboratorio assicura l'organizzazione ed il funzionamento del Laboratorio centrale; identifica i metodi accreditati e le procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA, nonché le procedure adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; individua l'amministratore di sistema; predispone un piano della sicurezza ed il manuale della qualità del Laboratorio.

### **3. Modalità di acquisizione dei campioni e dei reperti biologici, nonché di gestione e tipizzazione dei profili del DNA.**

Lo schema di regolamento definisce "campione biologico" la "quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA"; per "reperto biologico", invece, si intende la "traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato" (art. 2, comma 1, lett. g) ed h)).

L'articolo 5 dello schema disciplina l'acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 85/2009. Allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, lo schema di regolamento specifica che i predetti soggetti sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale; il prelievo è effettuato solo se il soggetto non è stato sottoposto in passato ad analoga operazione, salvo le ipotesi di distruzione del campione in seguito al decorso dei tempi di conservazione e purché ne ricorrano nuovamente i presupposti (art. 5, comma 1).

Il prelievo è effettuato dal personale di Polizia penitenziaria, ad eccezione di alcune ipotesi nelle quali il prelievo è effettuato dal personale della Forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo (art. 5, commi 2 e 3). La norma specifica, altresì, le modalità e la procedura da seguire per il prelievo e gli adempimenti susseguenti. In particolare, è previsto che entrambi i campioni biologici siano inviati al Laboratorio centrale nel più breve tempo possibile in un unico plico chiuso (art. 5, commi 4 e 5).

Infine, sono individuati gli adempimenti che spettano al Laboratorio centrale dopo la ricezione del plico contenente i campioni. Nel caso in cui la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni abbia fornito esito negativo o parziale, la ripetizione del prelievo implica la distruzione dei due campioni biologici precedentemente acquisiti; solo nell'ipotesi in cui risulti impossibile procedere alla reiterazione del prelievo, è consentito utilizzare il secondo

campione biologico per le attività di tipizzazione del DNA, previa comunque autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Ad ogni modo, il flusso del campione biologico, dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio centrale, è gestito attraverso una procedura informatizzata, riservata ai soli operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione (art. 5, comma 7 e 8).

L'articolo 6 disciplina invece la tipizzazione del profilo DNA ricavato da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati (art. 6).

In particolare, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, al fine di ottenere il profilo del DNA, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa. Al fine di incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, previa acquisizione dei dati anagrafici e degli estremi del documento di identificazione è possibile richiedere anche ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico; per la tutela della riservatezza degli interessati, i dati anagrafici dei soggetti consanguinei sono inseriti in un sottoinsieme del sistema AFIS e i relativi profili del DNA conservati in un sottoinsieme della banca dati, consultabili solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa.

In tutti questi casi la procedura è gestita dal personale di polizia giudiziaria competente e dal personale in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia o i laboratori di elevata specializzazione, che si avvalgono di un LIMS, che genera automaticamente il "codice reperto biologico" secondo le modalità di quello relativo al Laboratorio centrale.

All'esito, i profili del DNA sono inseriti per via telematica nella Banca dati dal personale delle Forze di polizia (art. 6, comma 6). È disciplinata, altresì, l'ipotesi in cui la tipizzazione del DNA nel corso di procedimenti penali non sia stata effettuata dai Laboratori delle Forze di polizia, ma da altri laboratori: in tali casi la trasmissione dei profili alla Banca dati è comunque effettuata dal personale di polizia, indicato dall'autorità giudiziaria e la trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione verso il laboratorio gestito dalla polizia avviene secondo le regole tecniche e con le misure di sicurezza definite dal decreto interministeriale di attuazione (art. 6, comma 7; art. 3, comma 9).

#### 4. Codifica e decodifica dei dati.

L'intera procedura volta a tipizzare il profilo del DNA è effettuata ricorrendo a strumenti di codifica dei dati e altre misure al fine di evitare l'identificazione diretta del soggetto cui si riferisce il profilo del DNA. In tale quadro, sono adottati vari "codici" di riferimento (codice prelievo, codice reperto biologico, codice profilo, codice paese, codice laboratorio, numero di riferimento). La decodifica del codice prelievo o del codice reperto biologico è, invece, effettuata dal personale abilitato all'utilizzo del sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali (AFIS), con modalità che consentono la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale preposto alla procedura di tipizzazione del profilo del DNA e al trattamento dei relativi dati non è consentito l'accesso al sistema AFIS; al personale abilitato alla decodifica non è consentito l'accesso alla banca dati e ai LIMS dei laboratori.

6/27

## 5. Modalità di trattamento dei dati.

Agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono disciplinate le modalità di trattamento dei dati, le procedure di consultazione della Banca dati e di raffronto dei dati.

La Banca dati è alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria specificamente abilitati e incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e il Laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA, del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. L'ulteriore trattamento dei dati è consentito esclusivamente per finalità di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma, nonché a fini di cancellazione dei profili nei soli casi espressamente previsti, in cui la cancellazione non avvenga, invece, in via automatica (art. 32, comma 1).

E' importante sottolineare che al predetto personale, come anche al personale in servizio presso la Banca dati è vietato l'accesso al sistema AFIS.

Lo schema di regolamento disciplina poi il trattamento dei dati nel Laboratorio centrale precisando che esso è consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati, esclusivamente per finalità di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Al predetto personale è vietato l'accesso al sistema AFIS.

L'articolo 9 disciplina la consultazione della banca dati a livello nazionale, individuando il personale autorizzato. La consultazione può essere effettuata solo caso per caso e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della Banca dati.

L'articolo 10, infine, individua i criteri di inserimento e raffronto fra i profili del DNA e le norme di concordanza.

## 6. Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA

Per quanto riguarda i campioni biologici, lo schema prevede che, dopo la sua completa tipizzazione, il DNA estratto dai campioni biologici deve essere distrutto, previa verbalizzazione delle operazioni (art. 24, comma 1). La parte del campione biologico non utilizzata nonché il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni per poi essere distrutti, alla scadenza del termine, da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale, previa verbalizzazione delle operazioni (art. 24, commi 3 e 4).

Per quanto riguarda, invece, i tempi di conservazione dei profili del DNA (art. 25), i profili ottenuti dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono conservati per trenta anni dalla data dell'ultima registrazione. Quando il profilo si riferisce a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati gravi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il periodo di conservazione è elevato a quaranta anni. Il profilo del DNA ottenuto da un soggetto di cui al predetto articolo 9 nei cui confronti, in

sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile, sia stata ritenuta la recidiva, è conservato per quaranta anni.

Lo schema precisa, inoltre, che in caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto biologico con quello ottenuto da un campione biologico, nella Banca dati è conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico per la durata massima prevista (art. 25, comma 4). Tale disposizione si giustifica alla luce di quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 85 del 2009, che demanda al regolamento di stabilire i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

#### **7. Cancellazione dei profili e distruzione dei campioni biologici.**

Fermo restando quanto descritto al paragrafo 6 in relazione ai tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA, lo schema disciplina la distruzione dei campioni biologici e la cancellazione dei profili nei casi previsti dalla legge (art. 13, commi 1, 2 e 3, l. n. 85/2009; artt. 29-32 dello schema).

In base all'articolo 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva è disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti nonché la distruzione dei relativi campioni biologici. Nei predetti casi le modalità di cancellazione saranno stabilite con apposito decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con il medesimo decreto saranno altresì disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA di all'articolo 25, comma 2 (art. 29).

In base all'articolo 13, comma 2, della legge n. 85 del 2009, a seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è prevista d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti e la distruzione dei relativi campioni biologici; in base allo schema di regolamento è il personale del laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'identificazione del cadavere o al ritrovamento di resti cadaverici o della persona scomparsa a effettuare le predette operazioni (art. 30).

In base all'articolo 13, comma 3, della legge n. 85 del 2009, quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico. Nei predetti casi, la Forza di polizia che non ha ancora proceduto all'invio dei campioni biologici al Laboratorio centrale per la tipizzazione procede d'ufficio alla loro distruzione; qualora, invece, i campioni biologici siano già stati inviati al Laboratorio, il personale in servizio presso il Laboratorio centrale procede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella Banca dati e alla distruzione dei campioni biologici (art. 31).

Infine, l'articolo 32 dello schema disciplina la cancellazione automatica dalla Banca dati dei profili del DNA alla scadenza dei termini di conservazione e la conseguente distruzione dei campioni biologici (art. 13, comma 4, l. n. 85/2009).

## **8. Diritti dell'interessato.**

L'articolo 33 disciplina i diritti dell'interessato rispetto al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato in applicazione del presente regolamento.

Al riguardo, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell'identità del medesimo.

I diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione centrale della polizia criminale con la quale l'interessato può chiedere, altresì, che sia data evidenza nella banca dati dell'esercizio dei diritti di cui al predetto articolo 10 nei casi in cui i dati sono trasmessi ad altri Stati membri nell'ambito della cooperazione transfrontaliera di cui al capo III. L'indicazione può essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante o dell'autorità giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.

Infine, opportunamente si prevede che, fermi restando i casi di cancellazione previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge, i consanguinei di persone scomparse possano chiedere, in qualsiasi momento, al predetto ufficio la cancellazione del proprio profilo del DNA già acquisito (cfr. art. 6, comma 1).

## **9. Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita.**

La legge prevede che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisca l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del Laboratorio centrale (art. 15, comma 2, L. n. 85/2009). A tal fine, il Comitato esegue, sentito il Garante, verifiche presso il Laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, riferendo dell'esito delle verifiche ai Ministeri dell'interno e della giustizia ed al Garante, e formulando, ove necessario, suggerimenti rispetto alle modalità di attuazione dei criteri e delle norme tecniche stabilite dalla legge e dal regolamento, mediante comunicazioni specifiche e attraverso una relazione annuale (art. 28 dello schema).

## **10. Norma transitoria.**

Infine, con norma transitoria, si prevede che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge, acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della Banca dati, sono inseriti nella Banca dati. Coerentemente con la struttura di questa, i profili del DNA con almeno un numero di loci pari a sette saranno inseriti al primo livello, mentre quelli con un numero di loci uguale o superiore a dieci, ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, al secondo livello.

La disposizione normativa precisa che fino al completamento delle attività di "trasferimento" dei profili nella Banca dati, i profili conservati dalle Forze di polizia presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria (art. 36).

### **11. Scambio di dati per finalità di cooperazione transfrontaliera.**

Il Capo III dello schema di regolamento disciplina lo scambio di informazioni a livello internazionale per finalità di cooperazione transfrontaliera.

La sezione I definisce le modalità di consultazione della Banca dati nazionale e delle banche dati degli altri Paesi a fini di cooperazione, distinguendo la disciplina della richiesta proveniente dall'estero (art. 12) da quella effettuata dalle autorità italiane (art. 13), precisando che gli scambi informativi devono avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dalle Decisioni 615 e 616.

Lo schema individua il "punto di contatto nazionale" (attraverso il quale sono effettuati gli scambi informativi con l'estero) nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza (artt. 2, comma 1, lett. z) e 11).

La sezione II reca, invece, le specifiche disposizioni in materia di protezione dei dati relative ai flussi informativi a livello transnazionale, in conformità alle pertinenti disposizioni delle Decisioni 615 e 616 (artt. 14-18). Si tratta di disposizioni che introducono specifiche garanzie per gli interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali effettuato in applicazione del regolamento per finalità di collaborazione con gli altri Paesi, in relazione ai dati, rispettivamente, trasmessi o ricevuti e rispetto ai principi di finalità e proporzionalità del trattamento (art. 15), qualità dei dati e conservazione degli stessi per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo (art. 16), nonché ai fini di sicurezza (art. 17).

L'articolo 18, infine, precisa che il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali in applicazione degli scambi transfrontalieri è esercitato dal Garante, nei modi previsti dal Codice, ai sensi dell'articolo 30 della Decisione 615.

## **RITENUTO**

### **12. La partecipazione dell'Ufficio del Garante al tavolo di lavoro presso il Ministero dell'Interno.**

Lo schema di regolamento è stato elaborato nell'ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Interno, cui ha partecipato anche l'Ufficio del Garante fin dalla sua costituzione.

Nel corso delle numerose riunioni del tavolo di lavoro, delle interlocuzioni e degli approfondimenti anche informali che ne sono seguiti, l'Ufficio ha formulato rilievi e ha fornito indicazioni volte a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le indicazioni hanno riguardato, in particolare, l'esigenza:

- a) di individuare tempi di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici, rispettivamente, nella Banca dati e nel Laboratorio centrale—in ordine al quale la legge prevede che sia raggiunta l'intesa fra le Amministrazioni interessate e il Garante—proporzionati rispetto alle finalità perseguite mediante la Banca dati e in linea con i criteri individuati dalla normativa europea (gravità del reato commesso, pericolosità del soggetto) (artt. 24 e 25);

- b) di individuare puntualmente le operazioni di trattamento dei dati consentite al personale, specificamente abilitato e incaricato del trattamento dei dati personali, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia, il Laboratorio centrale e la stessa banca dati, rispetto alle finalità in concreto perseguite, e le relative modalità del trattamento (artt. 3-10 dello schema);
- c) di definire le responsabilità sotto il profilo della protezione dei dati dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'applicazione del regolamento, ovvero in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, rispettivamente, dai titolari, dai responsabili e dagli incaricati del trattamento (artt. 7, 8, 26 e 27 dello schema; artt. 28-30 del Codice);
- d) di una più chiara descrizione della configurazione della Banca dati su due livelli, sia rispetto ai dati raccolti in essi, sia in relazione alle finalità rispettivamente perseguibili mediante il loro trattamento, al fine di assicurarne la compatibilità, anche sotto il profilo tecnico, con il quadro normativo vigente, nazionale ed europeo (artt. 3, comma 4, 10, comma 4, e 36, comma 2);
- e) di una adeguata regolamentazione degli aspetti di sicurezza dei sistemi e del trattamento dei dati personali, volta ad assicurare elevati standard di protezione, fisica e logica, delle informazioni raccolte nella banca dati -vista la loro particolare delicatezza- e dei dati trattati per il funzionamento dei laboratori (artt. 3, 4 e 34);
- f) l'esigenza di una puntuale disciplina transitoria che regoli la confluenza nella banca dati dei profili del DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 85 del 2009, nei limiti di quanto consentito dal dettato normativo (art. 17, l. n. 85/2009; art. 36 dello schema);
- g) l'esigenza di una puntuale disciplina degli scambi informativi con gli altri Paesi UE per finalità di cooperazione transfrontaliera in conformità a quanto disposto dalle Decisioni 615 e 616 (Capo III).

Lo schema recepisce pressoché integralmente le indicazioni rese dall'Ufficio del Garante. Resta, tuttavia, l'esigenza di alcuni, mirati perfezionamenti dell'articolato nei termini seguenti.

12.1. Gli articoli 12 e 13 dello schema disciplinano gli scambi informativi fra l'Italia e gli altri Paesi aderenti al trattato di Prüm, con specifiche disposizioni per la consultazione della Banca dati da parte del Paese estero (art. 12) e per quella effettuata dal punto di contatto nazionale (art. 13).

Fermo restando quanto osservato al punto 1.3. del presente parere, si rileva la necessità che le disposizioni in esame siano perfezionate in modo da renderle pienamente conformi al dettato delle Decisioni 615 e 616, tenendo presente, in particolare, che: il comma 2 dell'articolo 12 sembra disciplinare aspetti riguardanti lo Stato estero; al comma 4 del medesimo articolo non si comprende perché non sia previsto il rispetto di entrambi gli atti europei ivi citati (Decisione 616 e Risoluzione n. 2009/C 296/01), ma solo di uno dei due (stante il ricorso alla disgiuntiva "o"); al comma 5 dello stesso articolo 12 sembra inconferente il richiamo al comma 2; il comma 3 dell'articolo 13 sembra riferirsi ad aspetti non riguardanti la consultazione dell'Italia verso l'estero e nel comma 4 appare improprio il rinvio all'articolo 5 della Decisione 615 che si riferisce alla competenza dello Stato estero

1/3

("richiesto") a definire le modalità di comunicazione di ulteriori dati personali in caso di esito positivo del raffronto; in entrambi gli articoli occorre precisare che la consultazione avviene per il tramite del punto di contatto nazionale o estero, come previsto espressamente dalla Decisione 615, e non direttamente da parte degli operatori (art. 12, comma 1) o di personale di polizia giudiziaria non meglio individuato (art. 13, comma 1); inoltre occorre precisare che le consultazioni avvengono solo caso per caso, in stretta aderenza alla ripetuta Decisione 615. Infine il Garante esprime perplessità sul mero rinvio indeterminato alle disposizioni degli articoli da 7 a 11 della Decisione 616 (art. 13, comma 1).

12.2. Si richiama l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere ai fini del regolamento alla definizione di "accesso" indicata nell'articolo 2, comma 1, lett. a), la quale, in realtà, si riferisce alla sola "consultazione" dei dati, in considerazione delle diverse accezioni in cui il termine accesso è utilizzato nello schema (cfr. artt. 3, commi 7 e 8, e 34).

12.3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole "operatori di polizia giudiziaria" devono essere inserite le seguenti: "incaricati del trattamento dei dati personali" con conseguente suppressione, al secondo periodo, delle parole "incaricato del trattamento dei dati".

12.4. All'articolo 9, comma 1, non sembra pertinente il riferimento al punto di contatto nazionale, posto che l'articolo in questione disciplina la consultazione della Banca dati a livello nazionale. Analogamente, al comma 4, sembra inconferente il riferimento alla "trasmissione" e all'"inserimento" dei dati.

12.5. L'articolo 26 dello schema deve essere perfezionato individuando con chiarezza le attribuzioni e i compiti in materia di protezione dei dati personali assegnati, rispettivamente, al titolare e al responsabile del trattamento dei dati. Il comma 3 dell'articolo, infatti, reca un equivoco riferimento a entrambi i soggetti.

Nel medesimo articolo 26 (comma 1) e all'articolo 27, comma 3, deve essere chiarito che le funzioni di responsabile del trattamento dei dati non possono essere oggetto di delega ad altri soggetti (cfr. artt. 28 e 29 del Codice).

12.6. E' necessario che la "clausola di salvaguardia" dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati (art. 14, comma 2), per ragioni sistematiche, sia collocata al di fuori del Capo relativo agli scambi informativi per finalità di cooperazione transfrontaliera, in modo che possa riferirsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, a tutti i trattamenti effettuati in applicazione del regolamento e non solo a quelli disciplinati nel Capo III.

12.7. All'articolo 29, comma 1, per uniformità di disciplina con i successivi articoli da 30 a 32, le parole "cancellazione dei dati" devono essere sostituite dalle seguenti: "cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici".

12.8. L'articolo 30 va integrato con il riferimento espresso alla cancellazione anche del profilo del DNA del consanguineo, nei casi ivi previsti (cfr. art. 13, comma 2, l. n. 85/2009).

### 13. La sicurezza del sistema informatico e dei dati.

Lo schema di regolamento reca disposizioni per la sicurezza del sistema informatico e dei dati trattati per il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale (art. 3, commi 5-9; art. 4, commi 4, 5 e 6).

Al tempo stesso, però, lo schema demanda a un successivo decreto interministeriale, da adottarsi, previo parere dell'Autorità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 3, comma 9), la definizione dei profili di autorizzazione, delle procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, nonché delle modalità e delle regole per la trasmissione per via telematica dei profili del DNA dagli istituti specializzati ai laboratori delle Forze di polizia (art. 6, comma 7).

Il Garante, al quale la legge ha attribuito il controllo sulla Banca dati, riconnette particolare importanza ai profili di sicurezza del sistema informatico e del trattamento dei dati raccolti nella Banca dati o comunque effettuato in applicazione del regolamento, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni oggetto di trattamento e che saranno registrate e conservate nella Banca dati, nonché agli aspetti di sicurezza dei vari flussi informativi previsti dal regolamento.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità che le disposizioni, anche tecniche, relative a tali profili sia adottate prima dell'entrata in funzione della Banca dati, in modo da garantire il trattamento lecito e corretto dei dati e scongiurare accessi abusivi alla Banca dati. A tal riguardo esprime sin d'ora la più ampia disponibilità dell'Ufficio a collaborare per una pronta messa a punto del decreto di attuazione.

#### 14. L'intesa fra le Amministrazioni e il Garante sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici.

L'articolo 24 dello schema individua in otto anni l'arco temporale di conservazione dei campioni biologici, in considerazione della normale "durata" di essi. Sotto questo profilo, il Garante prende atto del termine individuato e non ha osservazioni da formulare.

L'articolo 25 dello schema, individua i tempi di conservazione dei profili del DNA, nei termini sopra descritti.

La disciplina prospettata appare adeguata alle finalità perseguite dalla Banca dati e in linea con i criteri previsti dalla normativa europea (Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(92) relativa all'utilizzazione dell'analisi del DNA nell'ambito del sistema giudiziario penale), oltre che proporzionata rispetto al trattamento dei dati. Anche sotto questo profilo, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

Ciò premesso, il Garante esprime l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 85 del 2009.

#### IL GARANTE

a) esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 85 del 2009, con le seguenti osservazioni:

- 1) lo schema sia perfezionato nei termini di cui in motivazione (punti da 12.1 a 12.8);


2) valutino le Amministrazioni Interessate l'opportunità di espungere dallo schema ogni riferimento ad "accordi internazionali resi esecutivi" e a "protocolli" e "canali di comunicazione codificati a livello internazionale", nei termini di cui in motivazione, riservandosi di disciplinare gli scambi informativi previsti da strumenti internazionali bi/multilaterali di cui l'Italia sia parte con altri strumenti normativi (punto 1.3).

b) esprime l'intesa sui termini di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 30 giugno 2009, n. 85.


Roma, 31 luglio 2014

IL RELATORE  


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



46-6/A2009001201

MODULARIO  
P.O. M. 100



CNBB-0000148-P



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**UFFICIO STUDI E RAPPORTI ISTITUZIONALI**  
*Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e  
le Scienze della Vita*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CNBB 0000148 P-4.2.15.10.9  
del 05/08/2014



0000061

Afferi Legislativi

Prot. Ingresso del 07/08/2014

Numero: **0014386**

Classifica: L46-B/A



2 0600021019447

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E  
RELAZIONI PARLAMENTARI  
Ufficio V - Pubblica Sicurezza  
Piazza del Viminale, 1  
00184 - ROMA

**OGGETTO:** Schema di regolamento recante "Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca Dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 85 del 2009".

In riferimento alla nota prot. n. 0013092 del 18 luglio u.s., relativa all'oggetto, si comunica che il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita ha approvato lo schema di regolamento trasmesso.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Anna Nardini)